

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 luglio 2017, n. 173
Associazione "La Famiglia" Onlus di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Gravina in Puglia (BA) relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare alla Via S. Vicino s.n. – ex S.S. 96. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 esimi.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione dello salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA", Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 22 del 09/09/1996 disciplina i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione allo realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitario;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni*

effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
- 4) le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)"*.

Con nota prot. n. 36214 del 30/12/2015 il Responsabile del Servizio Politiche Sociali — Direzione Area Amministrativa del Comune di Gravina in Puglia (BA) ha richiesto alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) “, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il parere di compatibilità in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dall’Associazione “La Famiglia” Onlus di Gravina in Puglia per l’attività di “*Dipendenze Patologiche con e senza sostanze nonché doppia diagnosi*”.

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “*Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”, in vigore il 30/12/2015, data della sopra citata richiesta del Comune di Gravina in Puglia (BA) stabiliva all’art. 7, comma 1 che “*nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza (...)*”.

Con PEC del 16/02/2016 il Presidente dell’Associazione “La Famiglia” Onlus ha comunicato alla Sezione PAOSA quanto segue:

“ Ad integrazione della ns. richiesta del 23/12/2015, relativa all’autorizzazione di cui all’oggetto, si precisa quanta segue:

- la disciplina riguarda lo riabilitazione terapeutica per soggetti tossicodipendenti e alcolisti in regime Residenziale, pertanto l’area di riferimento è quella Terapeutica-Riabilitativa;*
 - l’attuale struttura è predisposta per ospitare n. 10 utenti, di cui n. 8 posti letto riservati agli utenti inviati dai servizi sanitari, n. 1 posto letto riservato agli eventuali utenti sottoposti a regime di detenzione domiciliaria e n. 1 posto letto riservato a minori in difficoltà, a urgenze in genere.*
- (...)*”.

Con nota prot. n. 5790 del 24/02/2016 inviata con PEC in pari data, il Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gravina in Puglia ha trasmesso alla Sezione PAOSA copia della sopra citata nota integrativa, allegando, altresì, l’attestazione rilasciata in data 26/01/2016 prot. n. 2445, sotto riportata:

“In riferimento alla richiesta di “autorizzazione allo realizzazione di nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime residenziale” presentata dall’Associazione “LA FAMIGLIA” Onlus, per quanto di competenza, si specifica e attesta che, con la concreta realizzazione e quindi rinnovata presenza sul nostro territorio di una struttura di tale natura, gestita da un ente di comprovata esperienza del settore, non potrà che portare concreto e tangibile giovamento nello specifico obiettivo di arginare il fenomeno, territorialmente assai diffusa, di uso e abuso di sostanze psicotrope oltre che per le problematiche legate alle nuove dipendenze, (...)

Tale rinnovata presenza attraverso la realizzazione di un presidio residenziale, consentirà quindi una positiva ricaduta sul territorio (...).

Orbene, in considerazione delle circostanze addotte, questo Ente si esprime favorevolmente in merito all’opportunità di nuovamente veder operante nel proprio territorio una tale tipologia di struttura residenziale.”

Con nota prot. n. A00_151/3671 del 22/04/2016 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore di Dipendenze Patologiche della ASL BA la Sezione PAOSA, ha comunicato quanto segue:

"(...), considerato che:

- *il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006, art. 1, punto A, lettera c) Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti [0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale] ed alla popolazione della ASL BA (dati ISTAT 01/01/2015 – 1.266.379 abitanti), è di n. 443 posti letto in regime residenziale e semiresidenziale;*
- *alla stato, nell'ambito della ASL BA, risultano autorizzate n. 12 strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti, per complessivi n. 299 posti letto (di cui n. 244 in regime residenziale e n. 55 in regime semiresidenziale), oltre a n. 1 Centro d'Ascolto e n. 2 sedi operative territoriali (punto c, art. 1 L.R. n. 22/1996);*
- *risulta pertanto un fabbisogno regolamentare residuo di n. 144 posti letto in regime residenziale e semiresidenziale;*
- *successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, e prima del bimestre in cui è pervenuta l'istanza di cui trattasi, ossia nell'arco temporale dall'08/11/2013 al 07/11/2015, non sono pervenute istanze di verifica di compatibilità relative alla ASL BA ed alla predetta tipologia di struttura;*
- *nell'arco temporale del bimestre dall'08/11/2015 al 07/01/2016 è pervenuta sola la richiesta di verifica inoltrata dal Comune di Gravina in Puglia con la citata nota prot. n. 36214 del 30/12/2015, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti nell'Area terapeutico-riabilitativa residenziale inoltrata dall'Associazione "La Famiglia" Onlus di Gravina in Puglia;*

ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92, dell'art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, si invitano le SS.LL. ad esprimere un parere motivato in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità sopra citata, trasmessa dal Comune di Gravina in Puglia (BA), per n. 1 struttura di riabilitazione per tossicodipendenti nell'Area terapeutico-riabilitativa residenziale, in relazione all'allocazione delle strutture di riabilitazione di tossicodipendenti già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della relativa domanda assistenziale, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture pubbliche nell'ambito della stessa ASL BA, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013. (...)

Con nota prot. n. 198032/UOR10 del 13/10/2016, trasmessa con PEC a questa Sezione in data 14/10/2016, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA hanno comunicato quanto segue:

*"Ad integrazione di nostre precedenti note di pari oggetto, avendo preso atto della nota Ministero Giustizia, Dip.to Amm.ne Penitenziario, prot. 16648 del 15/09/2016, relativa a **"protocolli stipulati con le Regioni, i tribunali di sorveglianza e l'ANCI per l'implementazione dei posti presso le comunità terapeutiche e i SerT in favore dei detenuti tossicodipendenti"**, riteniamo che il "sottoutilizzo delle strutture attualmente operanti", segnalato nelle nostre precedenti note, sarà ampiamente colmato in virtù delle procedure di "decarcerizzazione".*

Pertanto confermiamo che, con l'attuale regolamento regionale, il fabbisogno calcolato sull'indice $0,35^{00}_{00}$ consente l'apertura, ovvero lo riapertura di una nuova sede territoriale e anche le prospettive di utilizzo sono, oggi, ampiamente favorevoli."

Con nota prot. n. 200125 del 17/10/2016 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "parere definitivo in merito a Vs richiesta con nota A00/151/3671 del 22/04/2016", il Direttore Generale ed il Direttore del DDP della ASL BA hanno comunicato che:

"Facendo seguito a nostre note 198032 del 13/10/2016, 88556 del 05/05/2016, nota del Direttore DDP del 20/06/2016, confermiamo il parere favorevole alla realizzazione di una struttura di riabilitazione residenziale per tossicodipendenti nel territorio di Gravina".

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all’art. 7 il rilascio del parere di compatibilità.

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Gravina in Puglia (BA) in relazione all’istanza dell’Associazione *“La Famiglia”* Onlus di Gravina in Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Via S. Vicino s.n. – ex S.S. 96 con una ricettività massima di n. 10 (dieci) unità di cui n. 1 riservato ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 riservato a soggetti minori, con la precisazione:

- che l’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- che *“l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.”* (art. 19, comma 3 della LR. n. 9/2017);
- che, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo 10 della LR. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale solo *“a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del

Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Gravina in Puglia (BA) in relazione all'istanza dell'Associazione "La Famiglia" Onlus di Gravina in Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Via S. Vicino s.n. - ex S.S. 96 con una ricettività massima di n. 10 (dieci) unità di cui n. 1 riservato ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 riservato a soggetti minori, con la precisazione:
 - che l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017;
 - che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017);
 - che, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale solo *"a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell'intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione "La Famiglia" Onlus, con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Ingannamorte n. 29;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso